

LEGGE REGIONALE 1 luglio 1996, n. 18.

Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 "Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto" e 8 gennaio 1991, n. 1 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 33 della legge regionale
9 dicembre 1986, n. 50.

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e così sostituito:

"Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nel quarto comma dell'articolo 33, l'ultima frase è così sostituita:

"La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 2.000.000."

3. All'ottavo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 dopo le parole *"il pesce,"* sono aggiunte le parole *"o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1"*.

4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 1986, n. 50 è aggiunto il seguente comma:

"La Giunta regionale può revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30 bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3, come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 30 bis medesimo."

Art. 2

Modifica dell'articolo 36 della legge regionale
8 gennaio 1991, n. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, le parole *"60 CV fiscali"* sono sostituite dalle parole *"50 CV fiscali"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 luglio 1996

Galan

Dal procedimento di formazione della legge regionale 1 luglio 1996, n. 18.

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sergio Berlato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 gennaio 1996, n. 3/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 gennaio 1996, dove ha acquisito il n. 98 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 4ª in data 31 gennaio 1996;
- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 maggio 1996, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Ruddi Varisco, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 maggio 1996, n. 4848;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 maggio 1996;
- Il Commissario del Governo, con nota 21 giugno 1996, n. 2810/22305/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura.